



## *Il Prefetto della provincia di Imperia*

PREMESSO che l'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in funzione di prevenzione della corruzione attribuisce al Prefetto diverse tipologie di intervento al fine di garantire, da un lato, che la libertà di iniziativa economica, sancita dall'art. 41 della Costituzione, si svolga secondo i canoni della legalità e trasparenza e, dall'altro, che si scongiuri il rischio che un'interruzione nell'esecuzione di opere strategiche per il Paese o nell'erogazione di servizi indifferibili per la collettività possa compromettere interessi pubblici di rango superiore. Le misure individuate dal citato articolo consistono nell'ordine di rinnovazione degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto in episodi corruttivi, nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, mediante la nomina di amministratori straordinari, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione e, nei casi meno gravi, nella misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa mediante la nomina di esperti, con il compito di fornire prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo dell'impresa;


PRESO ATTO che il Presidente dell'ANAC, con nota n. 73214 del 13 settembre 2023, nell'ambito del fascicolo UCOM n. 4823/2022, in considerazione della vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta, ha formulato nei confronti della società Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale (P.IVA: 01280410083), con sede in Imperia, via De Sonnaz n. 49, nella persona dell'amministratore unico nonché socio unico Luca Speranza<sup>1</sup>, proposta di applicazione della misura di sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, attraverso la nomina di un esperto, per la durata di sei (6) mesi, con il compito di verificare l'effettività e l'efficacia delle misure poste in essere da detta società, di vigilare sull'effettiva attuazione del modello di organizzazione e gestione della società medesima e di fornire alla stessa eventuali prescrizioni operative integrative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;

RILEVATO che:

- la società in questione è risultata aggiudicataria della gara con procedura negoziata senza bando per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di porzione del territorio a rischio idrogeologico compreso tra rio Banco – rio Funtanetta e via Piave (Comune di Aurigo), per un importo totale pari a 299.922,24 euro;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 11 febbraio 2022 per un importo pari a 282.117,36 euro;
- la medesima società è stata, altresì, affidataria dell'esecuzione dei "lavori di ripristino del tratto di parapetto in calcestruzzo e della copertura del cimitero di Imperia Oneglia" da parte del Comune di Imperia (determinazione dirigenziale n. 360 del 9 marzo 2020);

CONSIDERATO che a motivazione della richiesta l'ANAC ha richiamato il procedimento penale n. 3476/2021 RGNR - 1232/2022 RG GIP nel quale risultano

<sup>1</sup> nato ad Imperia il 18 ottobre 1991



## *Al Prefetto della provincia di Imperia*

indagati per i reati di cui agli artt. 319 c.p. e 321 c.p. Vincenzo Speranza<sup>2</sup>, già socio unico ed amministratore unico della Edilcantieri Costruzioni s.r.l., e Luigino Dellerba<sup>3</sup>, Sindaco del Comune di Aurigo e Consigliere della Provincia di Imperia all'epoca dei fatti contestati;

ATTESO che, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia, con ordinanza in data 1° giugno 2022, ha convalidato gli arresti nei loro confronti, sottoponendoli alla misura della custodia cautelare in carcere;


CONSIDERATO che:

- come si legge nel documento ANAC, riportante la predetta ordinanza, nella stessa viene ritenuto che “... sussistono a carico degli arrestati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di reato sopra indicati, desumibili dal contenuto del verbale di arresto in flagranza, da intendersi qui integralmente richiamato per l'indicazione più dettagliata degli elementi raccolti nel corso di articolata indagine (e in particolare circa la trascrizione delle numerose telefonate e conversazioni ambientali intercettate, che sostengono il grave quadro indiziario”);
- in particolare, la Edilcantieri Costruzioni, società operante nell'edilizia e facente capo a Vincenzo Speranza, sarebbe stata illecitamente favorita dall'operato del pubblico ufficiale Luigino Dellerba il quale, nella duplice veste di Consigliere della Provincia di Imperia e di Sindaco del Comune di Aurigo, avrebbe esercitato la pubblica funzione in modo da favorire gli interessi personali dell'imprenditore;
- in forza di uno stabile accordo criminoso, Dellerba avrebbe ricevuto, in cambio dell'affidamento di lavori pubblici da parte della Provincia di Imperia e del Comune di Aurigo (IM), in violazione della normativa di settore, in più occasioni, dazioni di denaro contante da Vincenzo Speranza, personalmente o attraverso il fratello dell'imprenditore;
- Speranza risulta, altresì, indagato insieme a Marino Masi<sup>4</sup>, istruttore tecnico Cat. 2, con la qualifica di geometra, addetto al Settore Urbanistica del Comune di Imperia e responsabile unico del procedimento, per i reati di cui agli artt. 356 c.p., 319 c.p. e 321 c.p., essendosi i medesimi accordati per dissimulare la reale entità dei lavori, facendo fittiziamente risultare la realizzazione dei lavori per un corrispettivo pari a 24.900,00 euro (+ IVA), in relazione al preventivo presentato dall'impresa per le opere di ripristino di un tratto di parapetto in calcestruzzo e della copertura presso il Cimitero di Imperia Oneglia, a fronte di opere effettivamente eseguite di ben scarsa consistenza, ultimate in meno di 48 ore, e per avere il predetto geometra attestato falsamente il corretto e regolare adempimento dei lavori, ricevendo dall'imprenditore, quale illecita remunerazione, diverse utilità;
- anche in relazione a questi ultimi fatti, il GIP presso il Tribunale di Imperia ha ritenuto sussistere le esigenze cautelari ed ha disposto nei confronti di Vincenzo Speranza la misura degli arresti domiciliari e nei confronti di Marino Masi la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio ricoperto nel Comune di Imperia per la durata di sei (6) mesi;

<sup>2</sup> nato a Rizziconi (RC) il 7 settembre 1967

<sup>3</sup> nato ad Imperia il 1° aprile 1957

<sup>4</sup> nato in Germania il 16 settembre 1964



## *Il Prefetto della provincia di Imperia*

RICHIAMATE le considerazioni espresse dall'ANAC con la nota in premessa, nella quale si legge, tra l'altro, che:

- *“nel giudizio penale de quo le condotte illecite contestate agli imputati integrano il reato di cui all'art. 319 c.p. 'Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio', espressamente annoverato tra le fattispecie delittuose elencata nell'art. 32, comma 1, del D.L. 90/2014;*
- *nel caso in specie, il fumus commissi delicti si evince con riferimento agli elementi fattuali contenuti nelle ordinanze di misure cautelari, che devono intendersi qui integralmente richiamati per quanto riguarda l'esposizione, la ricostruzione e l'accertamento degli elementi di fatto penalmente rilevanti?;*

RILEVATO che, a tenore dell'ANAC, i fatti, come ricostruiti negli atti del procedimento penale in questione, hanno evidenziato l'esistenza di un chiaro e stabile accordo corruttivo finalizzato a favorire Edilcantieri Costruzioni s.r.l. in esecuzione del quale:

- a) Dellerba, nella veste di Sindaco del Comune di Aurigo (IM), rivelava a Speranza i nominativi delle imprese invitate alla gara con procedura negoziata senza bando per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di porzione del territorio a rischio idrogeologico compreso tra rio Banco - rio Funtanetta - via Piave per un importo complessivo di 299.922,24 euro, consentendogli di accordarsi con gli altri concorrenti, in modo da presentare l'offerta migliore ed aggiudicarsi la gara);
- b) Speranza, in ragione di quanto sopra, remunerava Dellerba con la consegna, tramite il fratello Gaetano, della somma di 2.000,00 euro nelle mani del pubblico funzionario nel piazzale antistante questa Prefettura-U.T.G.;
- c) Dellerba, nella veste di Consigliere della Provincia di Imperia prometteva, altresì, a Speranza l'affidamento diretto alla Edilcantieri Costruzioni s.r.l. dei lavori per la realizzazione di un parcheggio in corso Roosevelt, in violazione del principio di rotazione delle imprese di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020;
- d) quale corrispettivo della cennata promessa, Dellerba riceveva la somma di 2.000,00 euro in contanti a seguito di un incontro con l'imprenditore presso gli uffici della società;
- e) in esecuzione dei lavori di ripristino del parapetto in calcestruzzo e della copertura del Cimitero di Imperia Oneglia, Marino Masi, RUP e istruttore tecnico addetto al Settore Urbanistica del Comune di Imperia, incaricato di attestare la corretta esecuzione dei lavori, commetteva frode nell'esecuzione di dette opere in quanto si accordava con Speranza per dissimulare la reale entità dei lavori e per attestarne la regolare esecuzione
- f) quale illecita remunerazione in ordine a quanto sopra esposto sub lett. e), il geometra pubblico ufficiale riceveva da Speranza alcune utilità consistite nella fornitura e installazione, ad opera della ENG Elettrica di Paolo Gheza e a spese della Edilcantieri, presso la propria abitazione ubicata in Imperia, di un impianto elettrico e di un impianto di allarme del valore complessivo di 6.350,00 euro e nella realizzazione di lavori di asfaltatura di una strada privata ubicata in un centro residenziale in Imperia che conduce a due unità immobiliari di proprietà di Marino Masi medesimo, del valore di 1.000,00 euro che Speranza corrispondeva alla società esecutrice dei lavori medesimi;

ESAMINATA la proposta del Presidente dell'ANAC, con i relativi allegati, nella



*Il Prefetto della provincia di Imperia*

quale vengono esposte, unitamente alla ricostruzione dei fatti principali, le ragioni addotte a sostegno della richiesta, che hanno condotto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 32, comma 8, del D.L. 90/14 citato;

CONSIDERATO che:

- per l'applicazione dell'art. 32 del D.L. 20/2014 la norma in esame richiede che:
  - a) l'autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi espressamente contemplati ovvero siano altrimenti rilevate *“situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali”* attribuibili all'impresa aggiudicataria di una commessa pubblica;
  - b) si tratti di fatti gravi accertati;
- le Prime Linee Guida chiariscono in via interpretativa che l'articolo 32 non subordina *“l'applicazione delle misure all'acquisizione di una certezza probatoria, tipica del procedimento penale. E' sufficiente, piuttosto, che gli elementi riscontrati siano indicativi della probabilità dell'esistenza delle predette condotte ed eventi [...]”*. Le stesse, inoltre, puntualizzano che nel contesto delle misure introdotte dall'art. 32 - destinate ad intervenire in un momento antecedente al giudicato - devono considerarsi *“fatti accertati”* quelli corroborati da riscontri oggettivi, mentre il requisito della *“gravità”*, richiamato anche dal comma 2, implica che i fatti stessi abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine imprenditoriale per condotte illecite o criminali;
- in un'ottica interpretativa necessariamente garantista, ai fini della proposta di applicazione delle suddette misure, il Presidente dell'Autorità è chiamato a valutare sia il *fumus* in relazione alla consistenza del reato ipotizzato sia la gravità dei fatti contestati;
- con riferimento al *fumus commissi delicti*, quest'ultimo richiede che le circostanze concrete e gli elementi acquisiti sui fatti abbiano uno spessore probatorio tale da indurre a ritenere, in termini di qualificata probabilità, che abbiano avuto un'incidenza sull'appalto nella fase genetica o nella successiva fase esecutiva, potendo ad esempio giustificare, nel procedimento penale, l'emissione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari o l'adozione di un decreto di rinvio a giudizio;
- ai fini della proposta di misure straordinarie, è sufficiente che il Presidente dell'Autorità abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni poste a fondamento del provvedimento cautelare adottato dal giudice e abbia ritenuto tali elementi fattuali coerenti con la propria decisione, potendo legittimamente far ricorso ad una motivazione secondo la dinamica argomentativa per *relationem*;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- in ottemperanza al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'Autorità individua, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, commisurandola in base al criterio della gravità dei fatti, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, la pervasività del sistema illecito, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere. A tal fine vengono ponderati gli elementi fattuali emersi sotto il profilo esclusivo della loro



*Al Prefetto della provincia di Imperia*

- gravità e delle connesse esigenze di tutela;
- per la valutazione della gravità dei fatti- come risulta dalla proposta ANAC - acquistano particolare significato le seguenti circostanze:
    - il grave quadro indiziario a carico degli indagati che si è potuto compiutamente delineare incrociando le conversazioni già intercettate con le puntuali risultanze raccolte attraverso l'investigazione successiva agli arresti in flagranza del 30 maggio 2022, ossia l'esame della documentazione sequestrata presso il Comune di Imperia e la sede della Edilcantieri e le dichiarazioni raccolte da vari soggetti sentiti in qualità di persone informate sui fatti;
    - le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno documentato il rapporto di estrema confidenza sussistente tra Dellerba e Speranza e i contatti che quest'ultimo avrebbe avuto con tutti gli operatori economici invitati dal Comune di Aurigo a presentare un'offerta;
    - le numerose intercettazioni a carico di Speranza, da cui è emerso inequivocabilmente il funzionamento assolutamente distorto del sistema di aggiudicazione delle opere pubbliche, volto a favorire l'affidamento ad imprese già prescelte e, quindi, a mascherare un sostanziale affidamento diretto, per cui le imprese gradite all'amministrazione e future aggiudicatrici della gara provvederebbero ad individuare altre ditte disposte a presentare preventivi meno vantaggiosi e le indicherebbero alla stazione appaltante per essere invitate nel rispetto formale della procedura;
    - il coinvolgimento nel procedimento penale dell'amministratore unico e socio unico della società;
    - il fatto che le illecite aggiudicazioni non appaiono un caso isolato e "improvvisato", ma risponderrebbero ad un ordinario *modus operandi* degli imputati;
    - l'effettivo pagamento delle somme oggetto dell'accordo corruttivo;
    - il buon esito dell'accordo corruttivo, con la conseguente aggiudicazione della gara al di fuori del leale confronto concorrenziale e/o la liquidazione del compenso pattuito per l'esecuzione dell'appalto, attestandone la regolare esecuzione;
    - la pluralità di condotte illecite in capo agli indagati, poste in essere nell'arco di pochi mesi, in sostanziale continuità, e con riferimento a diversi appalti pubblici anche di rilevante valore economico;

RITENUTO che, in virtù di quanto sopra esposto, dall'esame delle ordinanze citate emergono significativi elementi atti a configurare, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 8, del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- la pendenza del procedimento penale n. 3476/2021 RGNR per il delitto di cui all'art. 319 c.p.;
- la riferibilità delle condotte illecite a colui che, all'epoca dei fatti, deteneva la totalità del capitale sociale della società, rivestendo anche il ruolo di amministratore unico della stessa;
- l'accertamento e la gravità dei fatti contestati e la diretta correlazione tra i predetti fatti illeciti e l'affidamento dell'appalto alla società;
- gli intendimenti corruttivi palesati da Vincenzo Speranza anche nei confronti di altri pubblici ufficiali, amministratori o tecnici di altri enti locali;



## *Al Prefetto della provincia di Imperia*

### DATO ATTO che:

- con nota n. 45530 del 16 giugno 2023 l'ANAC ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione della proposta di misure di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014;
- la società ed il Comune di Aurigo hanno presentato all'ANAC istanza di accesso agli atti del fascicolo in premessa con note rispettivamente in data 22 giugno 2023 (assunta a protocollo in pari data n. 49149/2023) e 4 luglio 2023 (assunta a protocollo n. 54561/2023 del 7 luglio 2023);
- con note n. 54874 del 10 luglio e n. 56090 del 12 luglio 2023 l'ANAC ha accolto le predette istanze consentendo l'accesso agli atti;
- con nota in data 31 luglio 2023, acquisita agli atti dall'ANAC con numero 62738 il successivo 1° agosto, la società ha prodotto una memoria difensiva;


### CONSIDERATO che:

- la società risulta titolare di ulteriori affidamenti, alcuni dei quali tuttora in corso;
- nella propria memoria difensiva, la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento instaurato dall'ANAC in considerazione dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure ex art. 32 del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., adducendo l'inapplicabilità delle medesime per le seguenti motivazioni:
  - la misura cautelare disposta nei confronti di Vincenzo Speranza è stata revocata dal GIP presso il Tribunale di Imperia in data 28 novembre 2022;
  - in data 22 dicembre 2022 Vincenzo Speranza ha donato le proprie quote sociali a Luca Speranza e, nella medesima data, l'Assemblea dei soci ha deliberato il conferimento dell'incarico di amministratore unico a quest'ultimo, espungendo completamente dalla compagine sociale il soggetto coinvolto nei fatti illeciti;
  - i contratti di appalto coinvolti nel citato procedimento penale sono stati integralmente eseguiti;
  - la Edilcantieri Costruzioni ha deliberato, in data 9 gennaio 2023, l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, approvato dall'Assemblea dei soci in data 9 febbraio successivo, e, sempre il medesimo 9 gennaio 2023, Luca Speranza, in qualità di amministratore unico della società, ha nominato un organo di vigilanza collegiale<sup>5</sup> che si è impegnato nella verifica e implementazione del citato modello;
  - nell'ambito del procedimento penale sopra citato, Vincenzo Speranza, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, ha provveduto a depositare, a mezzo assegni circolari intestati al Fondo Unico di Garanzia - ai fini della successiva confisca - l'utile derivante dall'esecuzione dei contratti coinvolti nelle indagini e a corrispondere al Comune di Aurigo e al Comune di Imperia una somma forfettaria a titolo di risarcimento del danno;

DATO ATTO che la richiesta di archiviazione formulata dalla Edilcantieri Costruzioni non è stata accolta dal Presidente dell'Autorità che ha ritenuto le misure di ravvedimento operoso adottate in via spontanea insufficienti a garantire una effettiva

---

<sup>5</sup> come da atti di nomina allegati alla memoria predisposta della società per l'ANAC



## *Il Prefetto della provincia di Imperia*

dissociazione dai fatti illeciti ed inefficaci in un'ottica di totale recupero dell'affidabilità della società. In sostanza, dette misure di ravvedimento operoso non sono parse idonee a comprovare né l'effettiva e definitiva dissociazione tra la gestione precedente e l'attuale *governance*, né l'effettiva cesura tra il precedente socio e quello odierno. Sul punto, l'ANAC evidenzia che:

- *in primis*, la revoca della misura cautelare sopra richiamata non ha determinato il venir meno del *fumus commissi delicti*. Uno dei presupposti della revoca, infatti, è stato il sostanziale riconoscimento degli addebiti da parte dell'indagato;
- l'attuale amministratore unico della società, Luca Speranza, è figlio del precedente amministratore, Vincenzo Speranza, odierno indagato;
- anche la donazione delle quote sociali è avvenuta in ambito familiare ed è stata disposta dal padre in favore del figlio;
- come precisato dal GIP, Luca Speranza, titolare di autonoma impresa, all'epoca dei fatti era anche responsabile di cantiere nella ditta del padre, ove risultava assunto come dipendente;
- le conversazioni captate documentano le numerose telefonate tra padre e figlio in merito ai rapporti intercorsi con il geometra Masi, tra le quali rileva quella in cui Vincenzo Speranza informa il figlio Luca del positivo esito del sopralluogo eseguito dallo stesso Masi e ribadisce ulteriormente l'esiguità delle opere eseguite al cimitero (della durata di uno-due giorni) a fronte della somma ragguardevole che sarà liquidata poi dal Comune;
- gli elementi rappresentati rischiano di rendere le misure di *self cleaning* adottate dalla società un atto meramente formale, piuttosto che un reale strumento di recupero della società e dell'affidabilità dell'impresa nel suo complesso;
- peraltro, non assume valore dirimente, ai fini dell'archiviazione, la completa esecuzione dei contratti interessati dalle vicende penali e la recente adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, essendo entrambi elementi che depongono – diversamente da quanto sostenuto dall'impresa – in favore di una proposta di applicazione del sostegno e monitoraggio dell'impresa, misura che persegue il precipuo fine di rafforzare le misure dissociative già disposte e di vigilare sull'efficacia e sull'effettiva attuazione di quelle effettivamente disposte in via spontanea dalla società;

RITENUTO che:

- l'art. 32, comma 8, del D.L. 90/2014 prevede espressamente che il sostegno e il monitoraggio dell'impresa possa essere disposto "*anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto*" coinvolto nei fatti penali di matrice corruttiva;
- la misura del sostegno e monitoraggio si palesa di grande efficacia nella fattispecie in questione, *in primis* poiché il suo ambito di azione trascende e prescinde dall'esecuzione degli appalti inquinati, essendo preordinata a promuovere una revisione virtuosa trasversale, sotto il profilo organizzativo e gestionale, della società nel suo complesso, integrando le misure disposte spontaneamente dall'operatore economico e, soprattutto, vigilando sull'attuazione concreta del modello organizzativo recentemente introdotto dall'impresa, valutandone così l'effettiva efficacia - anche attraverso la proposta agli organi competenti, ove ritenuto necessario, di eventuali integrazioni e modifiche - ed



## *Il Prefetto della provincia di Imperia*

- implementando ulteriori misure in esito all'analisi delle specificità della realtà aziendale;
- l'attività di "tutoraggio" non attribuisce agli esperti di nomina prefettizia alcun potere di disposizione o di gestione diretta dell'appalto, né sospende i poteri ordinari dei titolari degli organi societari, ma è orientata ad agevolare il rientro dell'impresa entro parametri di piena legalità, a tutela della correttezza e regolarità di eventuali futuri appalti e di quelli che - benchè non coinvolti in fatti illeciti - sono a tutt'oggi in corso di esecuzione con altre amministrazioni pubbliche;
  - la misura riveste, dunque, una importante funzione di supporto e di orientamento per l'attuazione del modello organizzativo da parte dell'operatore economico, demandando a soggetti terzi, in grado di avere un punto di osservazione neutrale, la verifica dell'effettiva portata ed efficacia del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" dell'impresa. In tal senso si rileva la convinzione - avvalorata dall'esperienza finora maturata in fattispecie analoghe - che la misura del sostegno e monitoraggio sia una misura particolarmente efficace nella fase di prima attuazione del modello, al fine precipuo di accompagnare e stimolare l'operatore economico nell'attività di consolidamento e di piena valorizzazione dei sistemi organizzativi, produttivi e gestionali rispetto ai parametri normativi, abbinando un ulteriore e temporaneo strumento di supporto e di controllo esterno;
  - benchè i contratti coinvolti nei fatti illeciti siano stati integralmente eseguiti, risulta che la società ha a tutt'oggi in corso di esecuzione svariate commesse pubbliche con diverse amministrazioni;

DATO ATTO che, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'articolo 32 del D.L. 90/2014 e ss.mm.ii., l'organo competente all'adozione della misura del sostegno e del monitoraggio è individuato nel Prefetto del luogo dove ha sede la stazione appaltante. Nel caso di specie la competenza *de qua* è, quindi, riconosciuta in capo al Prefetto di Imperia, nella cui provincia sono ubicati i Comuni di Aurigo e di Imperia;

CONSIDERATO che le dimensioni dell'impresa rendono sufficiente nominare un unico esperto e adeguata una durata di sei (6) della misura, in caso di ordinaria collaborazione della società;


RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di cui all'art. 32, commi 1 e 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la proposta del Presidente dell'ANAC, avente prot n. 73214 del 13 settembre 2023 e acquisita da questa Prefettura il giorno successivo con prot. 33553, in merito alla quale si ritiene di procedere ai sensi e per gli effetti del citato art. 32 del D.L. 90/2014;

RAVVISATA, quindi, la necessità di disporre nei confronti della società Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale (P.IVA: 01280410083), con sede in Imperia, via De Sonnaz n. 49, il cui attuale amministratore unico nonché socio unico risulta Luca Speranza<sup>6</sup>, la

---

<sup>6</sup> nato ad Imperia il 18 ottobre 1991



*Al Prefetto della provincia di Imperia*

**misura del sostegno e monitoraggio** di cui all'art. 32, comma 8, del D.L. 90/2014, mediante la nomina di un esperto con il compito di verificare l'effettività e l'efficacia delle misure poste in essere dalla società, di vigilare sull'effettiva attuazione del modello di organizzazione e gestione della società medesima e di fornire alla stessa eventuali prescrizioni integrative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;

INTERPELLATO, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, il Dottore commercialista Achille Fontana, nato a Ventimiglia (IM), il 22 gennaio 1949, il quale, iscritto all'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, vanta una comprovata e riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae agli atti di questo Ufficio;

DATO ATTO che il suddetto ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione e ha reso le dichiarazioni, acquisite agli atti di questa Prefettura, attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 8 dell'art. 32 del D.L. 90/2014, circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;


RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le funzioni oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto nelle Terze Linee Guida sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC in data 19 gennaio 2016;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- i protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC del 15 luglio 2014, 24 gennaio 2015, 19 gennaio 2016, 16 ottobre 2018 e 11 aprile 2019;

DECRETA

- la sussistenza, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, dei presupposti, di fatto e di diritto, di cui all'art. 32, commi 1 e 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- di precedere, conseguentemente, in adesione alla proposta del Presidente dell'ANAC n. 73214 del 13 settembre 2023, nell'ambito del fascicolo UCOM n. 4823/2022;
- di disporre nei confronti della società Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale (P.IVA: 01280410083), con sede legale in Imperia, via De Sonnaz n. 49, l'applicazione della misura di sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 8, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii., attraverso la nomina di un **esperto, per la durata di sei (6) mesi**, con il compito di



*Al Prefetto della provincia di Imperia*

verificare l'effettività e l'efficacia delle misure poste in essere da detta società, di vigilare sull'effettiva attuazione del modello di organizzazione e gestione della società medesima e di fornire alla stessa eventuali prescrizioni operative integrative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo;

- di procedere, con il presente decreto, alla nomina del citato esperto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. 90/2014, per il periodo di sei (6) mesi, nella persona del **Dottore commercialista Achille Fontana, nato a Ventimiglia il 22 gennaio 1949**, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio della società in parola;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso per le funzioni oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base di quanto previsto dalle Terze Linee Guida sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal presidente dell'ANAC in data 19 gennaio 2016;

DISPONE

- di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto alla società Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale (P.IVA: 01280410083), con sede legale in Imperia, via De Sonnaz n. 49, il cui attuale socio unico e amministratore unico risulta essere Luca Speranza<sup>7</sup>, nonché al Dottore commercialista Achille Fontana, nato a Ventimiglia (IM) il 22 gennaio 1949;
- di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e Dipartimento P.S., alla Direzione Investigativa Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e all'Avvocatura Generale dello Stato;
- di dare mandato all'esperto di provvedere a comunicare il presente decreto alle altre amministrazioni ed enti istituzionalmente competenti in relazione all'oggetto dell'incarico, nonché di notificarlo alle stazioni appaltanti;
- di disporre, ai sensi dell'art. 15-ter del D.lgs. 33/2013, aggiornato dall'art. 14 del D.lgs. 97/2016, la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Prefettura di Imperia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Attraverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria - Genova o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o piena conoscenza;

Imperia, data e protocollo a margine

/mc

IL PREFETTO  
Romeo

<sup>7</sup> nato ad Imperia il 18 ottobre 1991